



COMUNE DI PONZA

Ordinanza N. 24 del 06/06/2022

OGGETTO: RISCHIO INCENDI BOSCHIVI PER L'ANNO 2022. DICHIARAZIONE STATO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ E PERIODO DI MASSIMA ALLERTA. PRESCRIZIONI E DIVIETI.

IL SINDACO

Ai sensi dell'art. 12, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, "Codice della Protezione Civile", quale Autorità locale di Protezione Civile;

Vista la Legge Regionale n. 17/1995;

Visto il D.Lgs. N. 112/1998;

Vista la Legge regionale N. 14/1999;

Vista la Legge N. 353/2000;

Vista la Legge Regionale N. 39/2002;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Preso atto della Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 270, del 15 maggio 2020 che ha provveduto, ai sensi della L.R. N. 39/2002, art. 64 comma 5, all'approvazione del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi per l'anno 2020-2022 che individua la massima pericolosità per il rischio incendi boschivi il periodo che va dal **15 giugno al 30 settembre** di ogni anno e che l'intero territorio regionale è da considerarsi come "*area a rischio di incendio boschivo e di interfaccia*";

Visti gli articoli 449 e 650 del Codice Penale

DICHIARA

Lo "**STATO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ**" per il rischio incendi **su tutto** il territorio del Comune di Ponza e lo stato di allerta **dal 15 giugno fino al 30 settembre 2022**, salvo proroghe per particolari condizioni climatiche.

VIETA

dal 15 giugno al 30 settembre 2022, salvo proroghe per particolari condizioni climatiche, in tutte le zone di campagna del territorio comunale e comunque nei luoghi dai quali si possono propagare incendi, l'accensione di fuochi o compiere ogni altra azione che possa arrecare pericolo mediato o immediato di incendio.

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate e confermate, il divieto di accendere fuochi di ogni genere, in particolare volti ad eliminare sterpaglie, ramaglie, residui di lavorazione agricole e materiali di vario genere in tutto il territorio comunale di Ponza **dal 15 Giugno al 30 Settembre 2022**;

Tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di terreni devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi e, pertanto, saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificassero per loro negligenza o per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle prescrizioni impartite.

SANZIONI

La mancata osservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, in particolare dalla Legge 21 novembre 2000 n. 353, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Ponza;
- Inserita nel sito ufficiale del comune www.comune.ponza.lt.it;
- Trasmessa alla Prefettura di Latina, al Comando di Polizia Locale, alla Forza Pubblica ai Volontari della Protezione Civile;

La Polizia Locale, la Forza Pubblica e i Volontari della Protezione Civile sono incaricati nell'ambito delle proprie competenze a far osservare la presente ordinanza.

MODALITÀ DI RICORSO

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 ai sensi del Decreto Legislativo 2 Luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo" o in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 gg dalla data di affissione del presente all'Albo Pretorio del comune di Ponza

